



CIRCOLARE N. 105
4 ottobre 2018

RINNOVO CONVENZIONE UNIPEGASO

Il recente rinnovo contrattuale del comparto delle Funzioni Centrali ha favorito il rilancio della contrattazione integrativa rispetto a varie materie e tematiche, che riguardano anche i percorsi di valorizzazione professionale dei lavoratori, in primis le procedure per le progressioni economiche. Anche in tale ottica, la UILPA ha provveduto a rinnovare la convenzione con UNIPEGASO, al fine di assicurare ai nostri iscritti condizioni agevolate per intraprendere o riprendere un percorso di studi universitario.

Vi inviamo copia della convenzione.

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'Università Telematica Pegaso, istituita con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 125), con sede in Napoli, Piazza Trieste e Trento n. 48 (Palazzo Zapata) CAP 80132, C.F. 05411471211, legalmente rappresentata dal Dott. Danilo Iervolino, nella qualità di Presidente del CdA,

E

Denominazione: **UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (UILPA)**

Via: _ Emilio Lepido _ n° _ 46 _

Cap _____ Città _ Roma _____ Prov. (_RM)

P.IVA o C.F. _____ C.F. 97149869583 _____

Legale rappresentante: _ Nicola Turco _____

PREMESSO CHE

- ✓ nella moderna società della conoscenza, la formazione continua, le competenze, la professionalità e le esigenze d'innovazione rappresentano una necessità fondamentale, prioritaria e irrinunciabile per l'Italia come per tutte le Nazioni europee e del mondo civile;
- ✓ in linea con i principi e le finalità del Consiglio Europeo di Lisbona in merito al conseguimento di un'interazione più efficace tra il sistema della formazione in Italia e lo sviluppo delle professionalità, appare quanto mai fondamentale il perseguimento dell'accrescimento culturale, professionale ed economico della società;
- ✓ la formazione accademica, per il suo elevato livello qualitativo ed il suo approccio interdisciplinare, fornisce strumenti culturali idonei a conseguire una conoscenza approfondita ed accurata dei fenomeni su richiamati.

CONSIDERATO CHE

- ✓ L'Università Telematica Pegaso svolge in forma telematica corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master Universitari di 1° e 2° livello, Dottorati di Ricerca nonché ulteriori attività formative sia di livello post secondario sia post laurea;
- ✓ L'Università Telematica Pegaso ha attivato dall'A.A. 2013/2014 i Corsi di Laurea in:
 - Ingegneria Civile (L-7);
 - Scienze Turistiche (L-15);
 - Economia Aziendale (L-18);
 - Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19);
 - Scienze Motorie (L-22);
 - Management dello sport e delle attività motorie (LM-47);
 - Scienze Economiche (LM-56);
 - Scienze Pedagogiche (LM-85);
 - Giurisprudenza (LMG-01).

- ✓ l'Università Telematica Pegaso e **UILPA** hanno obiettivi comuni nell'ambito della ricerca, della formazione e della promozione culturale in genere, in attuazione della responsabilità sociale del sapere, cui partecipano con elevato ruolo;
- ✓ l'Università Telematica Pegaso e **UILPA** intendono trovare sintesi e traduzione alle molteplici istanze di formazione - che a più livelli vengono rappresentate - creando le migliori condizioni possibili di accesso e fruizione, nella consapevolezza che la cultura costituisce l'humus della società ed il volano per l'accesso al mondo delle professioni;
- ✓ è interesse dell'Università Telematica Pegaso avviare rapporti con enti accreditati al fine di sviluppare collaborazioni nella ricerca, nella didattica, nell'aggiornamento e formazione professionale, anche attraverso la sigla di appositi accordi e convenzioni;
- ✓ **UILPA** intende collaborare con l'Università Telematica Pegaso per la realizzazione e la valorizzazione delle finalità istituzionali, didattiche e scientifiche della categoria;
- ✓ è altresì interesse di **UILPA** sviluppare collaborazioni nella ricerca, nelle attività didattiche, nell'aggiornamento e formazione professionale con l'Università.

VISTI

- ✓ Il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università Telematica Pegaso;
- ✓ la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari e, in particolare, l'art. 8;
- ✓ il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, recante il regolamento dell'autonomia didattica degli atenei, così come modificato dal D.M. 270/2004;
- ✓ il decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie.

CONVENGONO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- a. La presente convenzione ha per oggetto la cooperazione tra le Parti al fine di sviluppare una serie di progettualità finalizzate alla predisposizione ed alla diffusione di iniziative di carattere formativo ed accademico, nonché all'incremento ed alla valorizzazione dell'aggiornamento professionale dei lavoratori all'interno delle aziende e del mondo professionistico in generale, anche attraverso il ricorso allo strumento del Lifelong learning ed in linea con i principi del Consiglio Europeo di Lisbona, di cui alle premesse.

ART. 2 - PRINCIPALI FORME DI COLLABORAZIONE

- a. L'Università Telematica Pegaso e **UILPA** intendono dare corso alla presente convenzione attraverso la definizione di alcune forme di collaborazione, cui far riferimento nel raggiungimento degli obiettivi comuni, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - 1) Predisposizione di attività pianificate di alta formazione, finalizzate alla creazione di figure professionali *ad hoc* e tali da agevolare l'accesso diretto al mondo del lavoro. A tal fine, nel quadro della collaborazione prevista dalla presente convenzione, l'Università Telematica Pegaso e **UILPA** potranno

concordare e definire l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento o specialistici, anche nell'ambito delle procedure obbligatorie di formazione continua previste dalla disciplina vigente;

- 2) Istituzione di percorsi di aggiornamento professionale, costruiti su indicazione di **UILPA** e volti allo sviluppo qualitativo e quantitativo del capitale umano, inteso quale fattore decisivo per assicurare lo sviluppo scientifico, economico e sociale del Paese;
- 3) Definizione di progetti di ricerca congiunti, da sviluppare, tutelare e promuovere in quanto valore in sé e secondo il dettato costituzionale, per l'incremento culturale del Paese e come fonte di nuove idee e nuovi avanzamenti nella conoscenza;
- 4) Sviluppo di politiche per le famiglie, i giovani, i lavoratori, i diversamente abili e gli anziani, volte ad agevolare l'inserimento nel contesto sociale, culturale e lavorativo del territorio di riferimento;
- 5) Avviamento di un servizio di Job Placement con lo scopo di promuovere l'integrazione tra la formazione universitaria ed il mondo del lavoro attraverso opportunità concrete in grado di svilupparne l'occupabilità;
- 6) Creazione di un tavolo permanente di concertazione sul mondo del lavoro, luogo di scambio di idee, studio e sviluppo di progettualità per promuovere la tutela del lavoro quale elemento primario per il sostentamento ed il benessere generale, nonché elemento idoneo a migliorare il tessuto sociale ed economico anche attraverso la riqualificazione delle aziende, la formazione, l'informazione ed il coinvolgimento partecipato;
- 7) Attivazione di stage e tirocini attraverso la predisposizione di convenzioni con aziende, istituzioni, enti pubblici e privati, finalizzati all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, all'orientamento ed alla verifica delle scelte professionali, nonché all'acquisizione di esperienze pratiche certificate per l'arricchimento del curriculum personale.

ART. 3 - ULTERIORI FORME DI COLLABORAZIONE

3.1. Agevolazioni economiche

- a. Il costo dei corsi di laurea è di 3.000 euro per anno accademico.
- b. Gli studenti iscritti a **UILPA** beneficeranno di un importo ridotto e pari ad € 2.000 rispetto a quanto versato dagli altri studenti del corso per il pagamento delle tasse di iscrizione.
- c. Il pagamento potrà essere effettuato in quattro soluzioni da € 500 l'una secondo la seguente suddivisione:
 - € 500 entro il 05/11 o al momento dell'iscrizione;
 - € 500 entro il 31/03;
 - € 500 entro il 30/06;
 - € 500 entro il 31/07.
- d. Per l'iscrizione ai Master di I e II livello, nonché ai Corsi di Perfezionamento e di Alta Formazione, verranno applicate, se previste, le agevolazioni riportate nei singoli bandi istitutivi.
- e. Con particolare riferimento ai corsi post laurea e post diploma, **UILPA** potrà beneficiare delle agevolazioni previste nei singoli bandi per tutti quei corsi organizzati e gestiti esclusivamente dall'Università, con l'eccezione quindi di quelli sviluppati con la diretta compartecipazione di altri partner; in tal caso l'eventuale agevolazione

economica potrà essere riconosciuta solo agli studenti indicati direttamente dal partner che abbia direttamente collaborato alla creazione dello specifico corso. Resta inteso che **UILPA** potrà allo stesso modo proporre all'Università percorsi formativi in esclusiva, cui avranno accesso nei modi e con i costi concordati esclusivamente i soggetti individuati dalla stessa **UILPA**.

- f. Le agevolazioni previste nella presente convenzione non sono cumulabili con altre convenzioni e/o programmi dell'Università.

3.2. Condizioni per accedere all'agevolazione

- a. Per beneficiare della previsione di cui all'art. 3.1, lo studente dovrà essere incluso nell'organizzazione firmataria della presente convenzione, allegare alla domanda fotocopia di un documento che ne attesti l'iscrizione ed indicare sulla prima pagina del modulo di immatricolazione, alla voce "Convenzione", il codice identificativo: "**UILPA**".
- b. Le domande prive di tale documento non rientreranno nella convenzione, anche se successivamente integrate.

3.3. Estensione dei benefici

- a. Le condizioni della presente convenzione si intendono estese anche ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del diretto beneficiario.
- b. Per avvalersi di tali condizioni, i prossimi congiunti dovranno allegare all'ordinaria documentazione richiamata, il documento attestante il proprio stato di famiglia.
- c. E' impegno di **UILPA** provvedere ad informare adeguatamente i propri iscritti sui punti di cui agli articoli precedenti.

3.4. Termini d'iscrizione

- a. I termini per la presentazione delle domande di immatricolazione per i corsi di laurea non hanno scadenza e i discenti potranno immatricolarsi quando lo riterranno più opportuno senza vincoli temporali.
- b. Le norme relative all'ammissione dei discenti sono quelle stabilite nello Statuto e nei regolamenti dell'Università Telematica Pegaso. Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto delle leggi che regolano il funzionamento dell'Ateneo.
- c. Ai discenti sarà applicabile la normativa in materia per il Diritto allo Studio (Legge 2/12/1991 n. 390 e seguenti) in maniera identica agli altri studenti.

ART. 4 - RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI PREGRESSI E DELLE ESPERIENZE FORMATIVE

- a. L'Università Telematica Pegaso, ai sensi dell'art. 5 comma 7, del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, riconosce come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità professionali certificate nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- b. Lo studente che intenda iscriversi ai corsi di studio e chiede il riconoscimento dei crediti formativi, dovrà presentare la certificazione attestante il percorso di formazione seguito con il dettaglio delle materie oggetto di studio e/o d'esame.
- c. Tutte le valutazioni relative al riconoscimento dei CFU vengono effettuate esclusivamente *ad personam*.

ART. 5 - IMPEGNI DEL CONVENZIONATO

- a. Con l'adesione alla presente convenzione, _____ **UILPA** _____ si impegna ad informare, propagandare ed orientare i propri iscritti alla formazione universitaria e post universitaria, ai corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale dell'Università Telematica Pegaso.

ART. 6 - DURATA E RINNOVO

- a. La presente convenzione produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione e dall'anno accademico 2015/2016, ha durata triennale e sarà automaticamente rinnovata alla scadenza per un periodo ulteriore di tre anni, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi mediante raccomandata A/R con preavviso di almeno 3 mesi.
- b. In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti già iscritti ai corsi dell'Università Telematica Pegaso.
- c. L'Università Telematica Pegaso e _____ **UILPA** _____ si impegnano a definire e ad apportare alla presente convenzione le modifiche ritenute necessarie ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, nel caso di cambiamenti strutturali o di contenuto didattico che l'Università Telematica Pegaso e _____ **UILPA** _____ dovranno e vorranno adottare, sulla base di nuove disposizioni normative in materie universitaria e/o di libera professione.

ART. 7 - INFORMAZIONI RISERVATE

- a. Le Parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie, concetti, idee, procedimenti e metodi e/o dati tecnici, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto.
- b. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti, in persona come sopra, si obbligano a:
- non comunicare e/o divulgare a terzi l'esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni;
 - proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria;
 - consentire l'accesso e l'uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente atto.
- c. Ciascuna parte si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o informazioni solo ed esclusivamente nell'ambito delle finalità e dei limiti di cui alla presente convenzione, salvo preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.
- d. Le statuizioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, informazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare:

- essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione;
- essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso;
- essere stato necessario renderla nota alle Autorità governative o a qualunque altra legittima Autorità, tra cui l'Autorità di vigilanza e controllo. In tal caso l'altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informazioni riservate;
- essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza;
- l'avvenuto consenso alla sua divulgazione.

ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- a. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.
- b. Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l'utilità di assoggettare la controversia a procedura conciliativa al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia. In questo caso le Parti s'impegnano a non iniziare alcuna azione legale, se non dopo la conclusione della procedura conciliativa che, salvo differimenti espressamente concessi dalle parti, dovrà concludersi entro il termine di 90 (novanta) giorni dal suo inizio.
- c. Qualora la procedura fallisca e non fosse possibile raggiungere tale accordo, si ricorrerà in giudizio per il quale sarà competente il Foro di NAPOLI.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

- a. La presente convenzione, di cui fanno parte integrante la premessa e gli allegati tutti, abroga e sostituisce ogni intesa intervenuta in precedenza tra le parti, sia scritta sia verbale. Nessun accordo che estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola di questa convenzione sarà vincolante per le parti se non riportato per iscritto ed espressamente accettato da entrambe le parti.
- b. Le Parti prendono reciprocamente atto che ciascuna di loro ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni e pertanto fin d'ora accettano che l'esecuzione della presente Convenzione venga effettuata nel rispetto delle regole di organizzazione e comportamento contenute nei rispettivi Modelli e Codici Etici, sia nei rapporti tra le Parti, sia nelle relazioni con i terzi. I relativi documenti sono visionabili sui rispettivi siti internet: _____ e www.unipegaso.it.
- c. La presente convenzione viene siglata a titolo gratuito e non prevede oneri a carico delle Parti; l'Università Telematica Pegaso percepirà esclusivamente le somme versate direttamente dai singoli studenti per la regolare iscrizione ai corsi universitari, o quanto stabilito nei singoli protocolli d'intesa legati all'eventuale attuazione delle attività di cui all'art. 2.
- d. Il presente atto, redatto in duplice copia, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, all. b, del DPR n. 642/1972 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

- e. Malgrado quanto sin qui regolato, niente esclude le eventuali responsabilità che ogni parte potrebbe avere nei confronti dell'altra, per quanto con dolo da una delle due parti possa essere stato diffuso prima della data di stipula della presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma il 15.10.2015.



UILPA
Chiriac Turis

